

**FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE
LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE**

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Durata - Sede

- Articolo 1 – Costituzione – Denominazione – Durata**

1. E' costituito come associazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 del codice civile il Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale per il personale dipendente del settore cui si applica il CCNL "Logistica, Trasporto Merci e Spedizione", denominato FONDO SANILOG, d'ora innanzi Fondo.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà accettare richieste di iscrizione di lavoratori ai quali si applichino i Contratti Collettivi diversi da quello previsto al precedente comma 1, sempreché appartenenti e/o assimilati al settore trasporti, logistica e spedizione, previa adesione delle relative parti di rappresentanza "singolare" e "datoriale" in qualità di "Soci non Fondatori" come previsto dal successivo art. 4.

3. La durata del Fondo è senza limiti di tempo, salvo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

4. Il Fondo opera su tutto il territorio Italiano, ha sede legale ed amministrativa in Roma, c/o l'Associazione CONFETRA in Via Panama 62.

Articolo 2 - Scopo

- Articolo 2 - Scopo**

1. Il Fondo, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo esclusivo la copertura totale o parziale del costo di prestazioni di assistenza sanitaria, integrative e migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero ad esse collegate, sostenute dagli iscritti al Fondo e da coloro i quali possono assumere la qualità di "aventi diritto", ai sensi del successivo art. 5. Tali prestazioni potranno essere gestite direttamente o indirettamente tramite Compagnie di Assicurazione, altri enti abilitati o società di servizi, sulla base della contribuzione stabilita dal CCNL logistica, trasporto merci e spedizione e nel rispetto del Regolamento del Fondo.

2. Le prestazioni assistenziali fornite rientrano nell'ambito del D.M. 43134 del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale" (cd. Decreto Sacconi), come meglio specificate all' art. 21 del presente Statuto.

Articolo 3 – Soci Fondatori

- Articolo 3 - Soci**

 1. Sono Soci Fondatori di parte "sindacale":
 - Filt CGIL Nazionale
 - Fit CISL Nazionale
 - UIL Trasporti Nazionale.
 2. Sono Soci Fondatori di parte "datoriale" le seguenti Associazioni:
 - ANITA
 - ASSOLOGISTICA
 - CONFETRA

cale":
riale" le seguenti Associazioni:


- CONFTRASPORTO
- FAI
- FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
- FEDESPEDI
- FEDIT
- LEGACOOP SERVIZI
- PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO-AGCI
- TRASPORTOUNITO FIAP

3. La qualità di Socio Fondatore dà diritto a partecipare alla vita associativa e alla nomina degli Organi Sociali nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti.

Articolo 4 – Soci non Fondatori

1. Previa proposta unanime dei Soci Fondatori di cui al precedente articolo 3, recepita dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria, sarà possibile l'adesione di "Soci non Fondatori", di parte "sindacale" e "datoriale", i quali potranno partecipare alla vita associativa e alla nomina degli Organi Sociali nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti, salvo sempre la garanzia di paritetica rappresentanza fra Soci Fondatori e Soci non Fondatori di parte "sindacale" e "datoriale".

Articolo 4 bis – Norme Regolatrici

1. L'attività del Fondo è regolamentata dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione dello stesso, dalle disposizioni e/o dalle convenzioni emanate e/o stipulate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 – Iscritti e Beneficiari

1. Sono iscritti del Fondo i lavoratori non in prova a tempo indeterminato compresi gli apprendisti ai quali si applichi il CCNL "Logistica, Trasporto Merci e Spedizione", iscritti in forma collettiva da ogni singola azienda secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. Sono beneficiari delle prestazioni fornite dal Fondo: gli iscritti di cui al precedente comma 1; il coniuge e i figli a carico dei medesimi nonché i conviventi "more uxorio" i quali non potranno assumere la qualifica di iscritti ma potranno beneficiare delle prestazioni di assistenza sanitaria fornite dal Fondo in qualità di "aventi diritto", nei limiti previsti dal Regolamento e previa contribuzione aggiuntiva a carico degli iscritti.

3. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro;
- morte dell'iscritto;
- recesso;
- morosità.

4. La qualità di "avente diritto" cessa nel momento in cui dovesse venir meno la qualità di iscritto del relativo familiare, oltre che per morte o morosità.

5. La cessazione delle qualità di "iscritto" o di "avente diritto" determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito dal Regolamento.

6. L'iscrizione al Fondo verrà mantenuta per il periodo di sospensione o diminu-

zione dell'orario di lavoro con godimento degli ammortizzatori sociali anche in deroga.

7. In fase di avvio del Fondo e fino a delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, sono beneficiari delle prestazioni unicamente gli Iscritti di cui al precedente comma 1.

8. L'erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione da parte dell'interessato delle norme dello Statuto, del Regolamento, delle istruzioni operative, delle convenzioni emanate dal Consiglio di Amministrazione, come adeguatamente pubblicizzate.

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi del Fondo: a) l'Assemblea dei Delegati; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente e il Vice Presidente; d) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 7 – Assemblea dei Delegati: composizione

1. L'Assemblea dei Delegati (d'ora innanzi Assemblea) è composta da 30 Delegati designati dai Soci Fondatori di parte "sindacale" e da 30 Delegati designati dai Soci Fondatori di parte "datoriale", nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica. Nel caso in cui aderiscano al Fondo Soci non Fondatori, l'Assemblea sarà composta da un numero aggiuntivo di Delegati in rappresentanza dei Soci Fondatori e di Soci non Fondatori, nel rispetto del criterio di paritetica rappresentanza fra parte "sindacale" e "datoriale".

2. Qualora un componente dell'Assemblea venga designato nel Consiglio di Amministrazione, tale membro decadrà dalla carica di Delegato e dovrà essere sostituito su designazione della stessa organizzazione di cui era espressione il componente decaduto.

3. I componenti dell'Assemblea restano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, uno dei Delegati dell'Assemblea venga a cessare dalla carica, si procederà alla sostituzione su designazione della stessa organizzazione di cui era espressione il componente decaduto. Eventuali Delegati designati successivamente all'elezione dell'Assemblea decadono congiuntamente agli altri Delegati al termine del mandato triennale dell'Assemblea.

Articolo 8 - Assemblea dei Delegati: attribuzioni

1. L'Assemblea è convocata in sedute ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea ordinaria dei Delegati:

- a) approva il bilancio predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Soci Fondatori;
- c) nomina i componenti del Collegio dei Sindaci e ne determina i relativi compensi;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;
- e) determina la quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione;

3

- f) delibera in merito all'esclusione degli iscritti o degli aventi diritto;
- g) delibera il Regolamento e le successive modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti;
- h) delibera l'adesione di nuovi soci ai sensi dell'art.4 a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti;
- i) delibera in merito a ogni altro argomento previsto dallo Statuto o in relazione a questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei Delegati delibera a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti su:

- a) le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) le operazioni di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fondi proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- c) lo scioglimento e le modalità di liquidazione del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Assemblea dei Delegati: convocazione

1. L'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica inoltrata almeno 12 giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.

2. Qualora sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente l'ordine del giorno, è effettuata mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 6 giorni di calendario prima della data della riunione.

3. L'Assemblea ordinaria dei Delegati è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio economico elevabili fino al massimo di 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura e all'assetto del Fondo.

4. L'Assemblea è, altresì, convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Delegati, o almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea straordinaria dei Delegati è convocata per le deliberazioni ad essa attribuite ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ne ravvisino la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Delegati, o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 10 - Assemblea dei Delegati: deliberazioni

1. Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea e, mediante delega scritta, può farsi rappresentare da un altro Delegato. Ciascun Delegato non può ricevere più di tre deleghe.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (diretta o per delega) della maggioranza qualificata di 2/3 dei Delegati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente co-

stituita purché siano presenti almeno il 50 % + 1 dei delegati. In entrambi i casi le delibere hanno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dal presente statuto.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati. Le delibere hanno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dal presente statuto.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.

5. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 11 – Il Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 20 componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea su indicazione dei Soci Fondatori di cui 10 in rappresentanza della parte sindacale e 10 in rappresentanza della parte datoriale. I componenti della parte datoriale sono così indicati:

1 da ANITA

1 da ASSOLOGISTICA

1 da CONFETRA

1 congiuntamente da CONFTRASPORTO e FAI

1 da FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE

1 da FEDESPEDI

1 da FEDIT

1 da LEGACOOP SERVIZI

1 da PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO-AGCI

1 da TRASPORTOUNITO FIAP

I componenti di parte sindacale sono indicati congiuntamente da Filt-Cgil Nazionale, Fit-Cisl Nazionale e Uiltrasporti Nazionale.

Nel caso in cui aderiscano al Fondo Soci non Fondatori, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri in rappresentanza dei Soci Fondatori e di Soci non Fondatori, nel rispetto del criterio di paritetica rappresentanza fra parte "sindacale" e "datoriale".

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato si provvederà alla sostituzione secondo la procedura della cooptazione di cui all'art. 2386 c.c.. Il Consigliere cooptato, che dovrà essere espressione della stessa organizzazione del Consigliere cessato, rimane in carica fino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha il compito di svolgere tutte le funzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il funzionamento del Fondo e per il perseguimento del suo scopo sociale.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:

- alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- alla definizione delle eventuali Sedi Operative Regionali del Fondo sulla

base delle richieste dei Soci Fondatori, senza che ciò determini modifiche statutarie;

- c) alla convocazione dell'Assemblea, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 9;
- d) agli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli iscritti;
- e) alla redazione della relazione e del bilancio annuale del Fondo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) all'eventuale conferimento di deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea;
- g) alle eventuali proposte di modifica dello Statuto, decise in sede di Consiglio di Amministrazione all'unanimità, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in seduta straordinaria;
- h) alla redazione e modifica del Regolamento, decisa in sede di Consiglio di Amministrazione all'unanimità, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in seduta ordinaria;
- i) alla verifica della legittimità delle domande di iscrizione, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento, e agli eventuali ricorsi presentati dagli Iscritti;
- j) alle modalità di versamento dei contributi;
- k) all'accettazione di eventuali donazioni;
- l) alla valutazione di proposte di copertura assicurativa, alla approvazione dei contratti con le Società assicurative prescelte, o con altri enti abilitati o con società di servizi, e alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi, con deliberazione presa all'unanimità dei Consiglieri presenti;
- m) alla determinazione della quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative, con deliberazione presa all'unanimità dei Consiglieri presenti;
- n) alle eventuali richieste di iscrizione di lavoratori rientranti nelle categorie indicate dall'Articolo 1, comma 2 del presente Statuto;
- o) alla quantificazione delle somme eventualmente da destinare all'accantonamento per la copertura delle spese relative all'erogazione di prestazioni straordinarie e al finanziamento di campagne di medicina preventiva a favore degli Iscritti e degli "Aventi diritto" del Fondo;
- p) alle proposte di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fondi, o allo scioglimento ed alle modalità di liquidazione del Fondo decise in sede di Consiglio di Amministrazione all'unanimità, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in seduta straordinaria;
- q) all'adesione di altri Soci non Fondatori da proporre all'Assemblea dei Delegati contestualmente alle modifiche statutarie necessarie prese all'unanimità dei Consiglieri presenti;
- r) all'obbligatoria iscrizione del Fondo presso l'Anagrafe dei Fondi;
- s) alle eventuali modifiche/integrazioni del nomenclatore delle prestazioni tutte con maggior riguardo a quelle di cui al D.M. 43134 del 27 ottobre

- 2009 con deliberazione presa all'unanimità dei Consiglieri presenti;
- t) all'inoltro all'Anagrafe dei Fondi Sanitari dei documenti previsti dal D.M. 43134 del 27 ottobre 2009.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione: convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente ritengano utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri.
2. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, è effettuata mediante raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, e inoltrata ai componenti del Consiglio ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 10 giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.
3. Qualora sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente, contente l'ordine del giorno, è effettuata mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 giorni di calendario prima della data della riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.
5. I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione per cooptazione secondo la procedura cui all'art. 2386 c.c.. Il Consigliere cooptato dovrà essere espressione della stessa organizzazione del Consigliere decaduto e rimarrà in carica fino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei Consiglieri in carica e delibera, ad esclusione dei casi previsti dal presente Statuto, con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
2. E' consentita agli Amministratori ed ai Revisori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione nelle modalità consentite dalla legge vigente. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta - dandone atto a verbale - l'identità degli Amministratori e dei Revisori presenti anche mediante collegamento con i predetti mezzi.

Articolo 15 - Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente del Fondo e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, con le modalità del precedente Articolo 14.
2. Quando il Presidente è espressione di parte "sindacale" ai sensi del precedente Articolo 11 il Vice Presidente dev'essere di parte "datoriale" e viceversa.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo. In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni e i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.
4. Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:
- a) sovrintende alla gestione ordinaria del Fondo;

- b)** convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati;
 - c)** effettua controlli in relazione all'andamento della gestione in materia di conflitti di interesse;
 - d)** cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione;
 - e)** su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione, stipula contratti e convenzioni in nome e per conto del Fondo, con i limiti di cui al successivo comma 5;
 - f)** svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

5. In particolare, le disposizioni riguardanti l'incasso o il pagamento di somme devono essere sottoscritte in via congiunta dal Presidente e dal Vice Presidente.

6. Qualora, per qualsiasi motivo nel corso del mandato vengano a mancare il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati per la loro sostituzione. In ogni caso i sostituti restano in carica per il periodo residuo.

Articolo 16 - Il Collegio dei Sindaci

Articolo 18 - Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati, restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo dei revisori contabili istituito

2. I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili Istituto presso il Ministero del Grazia e Giustizia:

- 1 con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 1 effettivo e 1 supplente designati dalle organizzazioni sindacali;
 - 1 effettivo e 1 supplente designati dalle parti datoriali.

- l'effettivo cospetto degli organi di controllo;
La perdita del suddetto requisito o il sopravvenire di cause di incompatibilità
comportano la decadenza dall'incarico.

3. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga necessario o almeno due Sindaci lo richiedano. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, sono fatte a mezzo raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ha facoltà di partecipare.

4. La mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni degli organi, anche non consecutive, comporta la decadenza dall'incarico. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Collegio dei Sindaci, subentra il componente supplente designato dalla stessa parte che aveva designato il componente mancante. La prima Assemblea utile provvederà alla nomina del Sindaco effettivo mancante.

Articolo 17 - Il Collegio dei Sindaci: attribuzioni

Articolo 17 - Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è investito dei compiti e dei doveri previsti dall'articolo

2403 e sequenti del Codice Civile.

2. Inoltre, i componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Articolo 18 – Patrimonio del Fondo

Articolo 18 – Patrimonio del Fondo
1. Il Fondo provvede ai propri scopi e alle spese amministrative attraverso:

1. Il Fondo provvede ai propri scopi con:

 - a) la contribuzione regolamentata dal CCNL;
 - b) la quota prevista dal precedente art.12, comma 2, lettera m), il cui ammontare annuo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi versati in ritardo;
 - d) ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato dai Soci Fondatori e/o da terzi, ivi comprese eventuali donazioni o lasciti, previa delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 – Esercizio sociale.

Articolo 19 – Esercizio sociale.
1. L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso.

2. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo entro il 31 dicembre, mentre il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno. Al conto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale al termine dell'esercizio.

Articolo 20 – Entrate del Fondo - Versamenti

Articolo 20 – Entrate del Fondo

1. In via ordinaria costituiscono entrate del Fondo:

- a) i contributi definiti dal CCNL;
 - b) i contributi a carico degli iscritti ai sensi dell'art.5, comma 2 per l'estensione dell'assistenza ai loro familiari, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e nella misura da esso determinata.
 2. In conformità con quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la contribuzione dovrà essere versata a cura dei datori di lavoro con le modalità definite dal Regolamento.
 3. Costituiscono entrate ordinarie del Fondo anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi e rendimenti provenienti dalla gestione delle disponibilità del Fondo.
 4. Costituiscono altresì entrate del Fondo ogni e qualsivoglia disponibilità che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
 5. Possono essere costituiti fondi di riserva, anche preventivamente, sulla base delle entrate ordinarie.
 6. Il Fondo può provvedere alla riscossione di quote di assistenza contrattuale previste da accordi collettivi stipulati da tutti i soggetti costituenti. Tali quote costituiscono partite di giro e sono contabilizzate in una voce specifica.

Articolo 21 – Mancati versamenti

Articolo 21 – Mancati versamenti

1. Il Fondo comunica all'Iscritto, e ai suoi rappresentanti, nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento da parte delle imprese entro le scadenze prefissate.

2. In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, il Fondo non garantisce il conseguimento della prestazione e la responsabilità del mancato conseguimento rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro inadempiente, che risponde anche di eventuali danni causati da tale inadempienza.

Articolo 22 – Prestazioni

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione definisce con il Regolamento le prestazioni fornite agli Iscritti e ai Beneficiari ed i relativi limiti, in relazione a quanto previsto dal precedente art. 2.
- 2.** Il fondo fornirà agli Iscritti ed ai Beneficiari di cui all'art.5 del presente Statuto prestazioni assistenziali di cui al D.M. n. 43134 del 27 ottobre 2009, nonché prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. L'elenco completo delle prestazioni sarà indicato nel regolamento.
- 3.** Le prestazioni vengono sospese in tutti i casi previsti dal precedente art.21.
- 4.** Le prestazioni sono definite nel Regolamento del Fondo; il Consiglio di Amministrazione procederà all'approvazione all'unanimità del Regolamento sulla base delle intese raggiunte dai Soci Fondatori.

Articolo 23 – Fondo interventi straordinari

- 1.** Potrà essere costituito un "Fondo interventi straordinari" con le risorse eventualmente accantonate in misura non superiore al 10% (dieci percento) della contribuzione annua e secondo le disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento.
- 2.** Tale Fondo interventi straordinari, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà eventualmente essere utilizzato:
 - a)** per l'erogazione di prestazioni straordinarie in presenza di casi individuali di particolare gravità;
 - b)** per il finanziamento di campagne di medicina preventiva a favore dei beneficiari del Fondo;
 - c)** per far fronte agli impegni di spesa connessi alla concessione di dilazioni nei versamenti.
- 3.** Le modalità di utilizzo del Fondo interventi straordinari sono stabilite nel Regolamento.

Articolo 24 – Scioglimento

- 1.** Lo scioglimento del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è deliberato dall'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria. In caso di scioglimento del Fondo l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione è devoluta ad enti o associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle stabilite all'Articolo 2 del presente Statuto.

Nicola Tedeschi
Domenico Mancuso
Domenico Di Stefano
Francesco Melchiorre
Alberto Anesi
Giovanni Cicali
Domenico Greco